

Maxisanzione per lavoro nero, i chiarimenti sul regime intertemporale

12 ottobre 2015 da [RSS TeleConsul Editore S.p.A.](#)



Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito indicazioni operative sul regime intertemporale della maxisanzione a seguito delle novità legislative

Come noto, di recente, la disciplina sanzionatoria del cd. “lavoro nero” è stata significativamente modificata. Nello specifico, è ora previsto che, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con esclusione di quello domestico, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:

- a) da euro 1.500 a 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del medesimo sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
- b) da euro 3.000 a 18.000 per lavoratore, in caso di impiego da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
- c) da euro 6.000 a 36.000 per lavoratore, oltre i 60 giorni di effettivo lavoro.

Altresì, è ora prevista, per la citata violazione, una particolare procedura di diffida che implica la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al 50% dell’orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi lavoratori irregolari per almeno 3 mesi.

Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa. Per entrambe le fattispecie, tuttavia, non trova applicazione la diffida.

Ciò premesso, il Ministero del lavoro chiarisce che alle condotte illecite iniziate e cessate prima del 24 settembre 2015 va applicato l’apparato sanzionatorio precedentemente vigente, ivi compresa la fattispecie attenuata di maxisanzione (cd. maxisanzione affievolita) ed esclusa la diffida. Di contro, per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo, stante la natura permanente dell’illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta, trova applicazione, all’intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina.